

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
DELLA SOCIETÀ “IMPRESA DI COSTRUZIONI
ALBINI E CASTELLI S.r.l.”**

REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ “IMPRESA DI
COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.R.L.”
IN DATA 7/04/2010

Ultimo aggiornamento 11/09 2025

INDICE

A. PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**
 - 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
 - 1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
- 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."**
 - 2.1. "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."
 - 2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe
 - 2.3. Funzione del Modello
 - 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato
 - 2.5. Modifiche e integrazioni del Modello
 - 2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello
- 3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)**
 - 3.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno
 - 3.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)
 - 3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario
- 4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV**
 - 4.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi
 - 4.2. Modalità delle segnalazioni
- 5.. SISTEMA DISCIPLINARE**
 - 5.1. Principi generali
 - 5.2. Sanzioni per i Dipendenti
 - 5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti
- 6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**
 - 6.1. Misure nei confronti degli Amministratori
 - 6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni
 - 6.3. Misure nei confronti dell'OdV
 - 6.4. Misure in caso di violazioni della Policy Whistleblowing
- 7. MODELLO E CODICE ETICO**
- 8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**
 - 8.1. Formazione del personale
 - 8.2. Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

9. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ

**AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS.
231/2001**

B) PARTE SPECIALE

C) ALLEGATI AL PRESENTE MODELLO:

1. Organigramma aziendale e sicurezza
2. Codice Etico
3. Procura notarile dell'ing. Fabrizio Ceriani
4. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
5. Elenco procedure richiamate nel presente Modello
6. Procedura Whistleblowing
7. Manuale dell'operatore (piattaforma SharePoint)
8. Ambiente – Istruzioni operative

A. PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l. oltreché l’assemblea dei soci”
- **Aree a Rischio:** le aree di attività di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il codice etico adottato da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” e successivi aggiornamenti, parte integrante del Modello 231.
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ivi compresi i dirigenti.
- **D. Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore Ambientale.

- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell'art. 358 cod. pen. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/ 2001 oltreché da AODV e ANAC.
- **Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Operatori del Settore Ambientale:** gli operatori del settore ambientale che costituiscono le controparti contrattuali della società nell'espletamento delle attività societarie rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio e gli utenti dei servizi di intermediazione.
- **Organi Sociali:** Consiglio di Amministrazione.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la Società “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Aree a Rischio.
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.

Lgs. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

▪ **“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”**: la Società a responsabilità limitata “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, con sede legale in via Ancona n. 3, 21056 – Induno Olona (VA).

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica autore dell’illecito penale.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand’anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l’ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa". Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti sanzioni:

1. pecuniarie;
2. interdittive:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Con Legge n. 3 del 2019 il legislatore ha modificato i termini di durata delle misure cautelari: *"nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi ..."*).

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con Legge n. 179/2017 (sul "*whistleblowing*"), il legislatore ha previsto che il Modello idoneo per la prevenzione dei reati debba prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti con funzioni dirigenziali e loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, il legislatore ha aggiunto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

La disciplina in tema *Whistleblowing* è stata recentemente modificata con la pubblicazione, in data 16 marzo 2023, del D.lgs. 24/2023 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *Whistleblowing*).

La presente normativa ha previsto in capo alle Società che sono dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01, l'obbligo - entro il 17 dicembre 2023 - di istituire un canale di segnalazione interna (attraverso l'adozione di una piattaforma informatica) idoneo a garantire adeguati standard di sicurezza per tutelare l'identità del segnalante.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."

2.1. Oggetto sociale-struttura organizzativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." e adozione del Modello

La società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è un'azienda specializzata, in nome proprio e per conto di terzi, nell'esecuzione di opere di costruzione, manutenzioni, ristrutturazione di edifici civili ed industriali oltreché restauro e risanamento conservativo di beni immobili soggetti a tutela, lavori pubblici, centri commerciali e direzionali.

Le aree di intervento sono: residenziale, community, industriale e commerciale e restauro e ristrutturazione.

Le attività di supporto logistico, tecnico-amministrativo e contabile, vengono svolte presso la sede dell'azienda, sita a Induno Olona (VA) in via Ancona n. 3.

La struttura aziendale possiede macchine, macchinari ed attrezzature proprie, conformi alle norme vigenti e periodicamente sottoposte ai necessari controlli.

L'azienda – oltre alla sede principale – utilizza piccoli e medi cantieri oltreché cantieri di grosse dimensioni e l'attività cantieristica avviene in periodi variabili (da qualche mese fino a due/tre anni).

All'interno del magazzino vengono custodite macchine, attrezzature e macchinari, oltre al materiale necessario per l'approvvigionamento dei cantieri.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume rilevanza la struttura organizzativa di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza.

L'organigramma aziendale – che rappresenta la struttura complessa della società – è composto da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il dott. Alberto Castelli.

I membri del Consiglio di Amministrazione, Dott. Alberto Castelli e Dott. Francesco Castelli, l'Ing. Giorgio Castelli, rivestono anche la carica di Amministratori Delegati.

La Società è sottoposta al controllo di una Società di revisione esterna, Auditen Sr.l.

La Società ha attualmente circa 67 dipendenti.

I principali settori di competenza in cui è suddivisa l'attività sono i seguenti: settore personale, amministrazione, finanza, commerciale, settore IT e settore cantieri. Con riferimento al settore cantieristico, per ciascuna cantiere, l'attività di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è gestita in "aree", in cui si identificano "Responsabili di commessa" = Dirigenti per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, "capi cantiere" e "capi squadra" = Preposti per la Sicurezza, e operai/lavoratori in genere, così come da "organigramma cantiere" allegato al presente Modello.

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all’aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto anche nella convinzione che – benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio – possa essere un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Ciò che da sempre ha contraddistinto l’Impresa di costruzioni “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” nei suoi oltre 100 anni di storia è l’aver costruito negli anni una cultura aziendale orientata ad una forte attenzione per la persona, la sua professionalità e una intensa promozione della trasparenza.

In data 7 aprile 2010, “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ha adottato il Modello Di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, in relazione al quale il rischio valutato era stato quello relativo ai reati inerenti all’attività *“in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute sul lavoro – reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose”*.

Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2022, la Società ha adottato l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, nell’ambito del quale è stata svolta un’ulteriore ed approfondita *gap analysis* (interviste e esame della documentazione aziendale trasmessa dalla Società), all’esito della quale è stato deciso di inserire l’elenco di tutti i reati presupposto, con – per ciascuno di essi – la relativa valutazione del rischio, all’esito dell’analisi effettuata e, ove necessario, le relative procedure/protocolli.

Si è poi reso necessario effettuare un nuovo aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, poi formalmente adottato con delibera del CdA nel mese di giugno 2024, in ragione dell’ampliamento dei reati presupposti e della recente normativa adottata in tema di segnalazioni Whistleblowing.

Il presente aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione si è invece reso necessario in ragione di un’ulteriore ed approfondita *gap analysis* in relazione al rischio di commissione del reato presupposto di cui all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita di manodopera), reato compreso nell’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01.

Dunque, il Modello adottato dalla Società è piena espressione, unitamente al Codice Etico e alla Procedura Whistleblowing, della volontà di “IMPRESA DI

COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” di adottare un Modello che si adatti allo sviluppo della Società e che rispecchi in termini di maggior concretezza, pragmaticità ed effettività la realtà societaria.

Il Modello è stato rivisto anche tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 / 2001”* proposte da CONFINDUSTRIA, secondo l’ultimo aggiornamento, anche alle Linee Guide AODV e ANAC oltreché anche la cosiddetta *“best practice”*, cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa, oltre che la storia della Società in relazione al coinvolgimento della stessa in procedimenti ex D.lgs 231/2001.

La Società è iscritta all’Associazione di Categoria ANCE.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle norme:
ISO 9001:2015 (qualità), ISO 45001:2018 (salute e sicurezza), ISO 14001:2015 (ambiente), UNI/PdR 125:2022 (parità di genere).

La Società ha adottato la policy *“politica qualità, salute sicurezza e responsabilità sociale”* che definisce i principi e i valori che la Direzione intende porre come riferimento per tutta l’azienda.

La Società, inoltre, è dotata dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici da “Costruttori Qualificati Opere Pubbliche – Società Organismo di Attestazione S.p.A.” (Cqop Soa S.p.A.).

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Lombardia (iscrizione n. MI/013381) nella Categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti), Classe unica (e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno).

In ogni caso, tutte le certificazioni ottenute dalla Società sono visibili e costantemente aggiornate sul sito web della stessa.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il CdA, considerate le dimensioni e l’operatività di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” ha affidato ad un unico componente – (composto da soggetto in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l’incarico di assumere le funzioni di Organismo di Controllo (Organismo di Vigilanza – OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso,

nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe

L'assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Società.

Il CdA, composto da tre membri, gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il CdA definisce politiche, strategie ed obiettivi aziendali, gestisce e approva l'organigramma societario, può delegare ai dirigenti, responsabili, dipendenti della società, terzi, compiti particolari; ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; assume e gestisce il personale, unitamente al Settore Personale, definisce funzioni, ruoli, responsabilità, poteri.

I soggetti delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla delega e secondo le soglie di spese ivi stabilite.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'ing. Fabrizio Ceriani – già alle dipendenze della Società, inizialmente con mansioni di Responsabile delle operazioni e dal 1° giugno 2024 di Direttore Tecnico e Direttore dei Cantieri della Società – è stato individuato quale Datore di Lavoro in ambito salute e sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e "Responsabile in materia di tutela dell'ambiente naturale", come risulta dalla procura notarile datata 29 maggio 2024.

L'ing. Ceriani è stato selezionato - tra molteplici figure - quale persona in possesso dei requisiti professionali idonei ad assumere il ruolo di Direttore Tecnico e Direttore dei Cantieri della Società.

Difatti, sin dall'assunzione l'ing. Ceriani ha affiancato operativamente la Direzione Tecnica, organizzando le commesse ed i cantieri, affiancando altresì la Direzione Tecnica anche con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale.

Il datore di lavoro, ing. Ceriani, è, inoltre, persona qualificata e idonea, dotata di piena autonomia, con tutti i necessari poteri organizzativi, decisionali e con i più ampi poteri di spesa, e che, in aderenza al dettato normativo, provvede a svolgere, in totale autonomia e senza alcun vincolo di indirizzo e di spesa, tutte le funzioni e le attività inerenti l'attività della Società e il puntuale adempimento delle norme di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, sviluppando nel contempo un'efficace politica di prevenzione in tali ambiti, anche con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 81/08. L'elenco specifico delle funzioni e mansioni aziendali è riportato negli organigrammi aziendale e funzionale e di cantiere, in cui sono altresì indicate le funzioni richieste per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.

In ambito sicurezza sui luoghi di lavoro, viene svolta periodicamente e, più in particolare con frequenza almeno di 15 giorni, una riunione con i Dirigenti, i Preposti, individuati ai sensi del D.lgs. 81/2008, in merito a normative specifiche inerenti alle mansioni svolte e ad eventuali problematiche emerse nello

svolgimento dell'attività lavorativa.

2.3. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle aree a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati o gli illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e

- sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" (A) e da singole "Parti Speciali" (B) predisposte per tutte le tipologie di Reato contemplate nel Decreto e per ciascuna tipologia è stato individuato il grado di rischio di commissione degli illeciti nell'ambito societario in relazione alla specifica attività svolta.

2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è adottato ed efficacemente attuato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto e anche le successive modifiche e integrazioni dovranno essere adottate ed efficacemente attuate dal CdA stesso.

Il CdA ha la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." al CdA, ai fini della definitiva valutazione e adozione da parte di quest'ultimo.

2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello, per assicurarne una corretta attuazione. In particolare, sono riconosciuti all'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del

Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

- potere di effettuare azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Gestionali di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” e di poter effettuare particolari azioni di controllo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1. Identificazione dell’Organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, lett. b) del Decreto e considerando le dimensioni e l’operatività di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, si è reputato che l’Organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura monocratica. Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l’OdV sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione e avrà durata in carica di 3 anni, rinnovabile per massimo 3 mandati consecutivi.

La cessazione dell’incarico dell’OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’OdV è stato ricostituito. L’OdV, ovviamente, potrà presentare, in qualsiasi momento, le proprie dimissioni e/o rinunciare all’incarico, attraverso comunicazione scritta da inviare al CdA. Resta inteso che l’OdV dimissionario resta in carica fino a nuova nomina da parte del CdA.

L’OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l’espletamento di tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l’autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l’OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell’espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell’indipendenza, l’Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, né essere titolare, all’interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale. Deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l’attività svolta nell’ambito dell’OdV, non può in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che

l'OdV possieda una professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV, pertanto, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

All'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." è affidato il compito di:

- a. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- b. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c. proporre eventuali aggiornamenti del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Sul piano più strettamente operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata ai Dirigenti aziendali, ai quali, unitamente a tutto il personale aziendale, dovrà essere emanata adeguata formazione;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati oltreché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per migliorare il monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, infatti, l'OdV di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." si dota di un proprio Libro delle Adunanze e di un apposito regolamento denominato "*regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo della Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l."*".

3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione gli esiti delle attività di cui al punto precedente su base annuale e prima dell'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i fatti da riferire siano di particolare significatività, l'OdV è tenuto ad inviare al Consiglio di Amministrazione ed esaurienti comunicazioni, in modo da consentire a quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che il caso richiede.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dall'CdA al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello.

L'OdV si coordina con il Consiglio di Amministrazione, per potersi avvalere di dipendenti della società e/ o consulenti esterni di fiducia, per operare:

- l'interpretazione della normativa essenziale, ai fini della definizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e per gli adempimenti che possono avere rilevanza in ordine alla prevenzione della commissione dei reati;
- la formazione del personale e l'emanazione di disposizioni organizzative specifiche;
- la verifica e la regolarità dei flussi finanziari;

- verifiche in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il CdA ha assegnato un budget minimo annuo all'OdV ma potrà essere aumentato sulla base di una specifica richiesta da parte dell'OdV al CdA, per eventuali sopravvenienze di costi relativi ad attività svolte da consulenti esterni e/o relativi a verifiche od operazioni straordinarie, ovvero su una diversa valutazione di operatività preventiva effettuata dall'OdV stesso.

All'OdV in composizione monocratica ed esterno è assegnato un compenso annuale.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

4.1. Segnalazioni da parte degli esponenti aziendali o da parte di terzi

Tutti i dipendenti e, in particolare, i responsabili delle funzioni aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali misure irrogate (nei confronti di tutti gli Esponenti Aziendali) qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento previste dal presente Modello;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.".

Più in particolare, i flussi informativi avvengono:

- a. ad evento, allorquando si verificano – ad esempio – accessi o ispezioni da parte di organi di Polizia Giudiziaria (GdF) o infortuni sul luogo di lavoro;
- b. in ogni caso, il Responsabile delle funzioni aziendali dovrà informare l'OdV con cadenza semestrale di eventuali eventi di cui al punto 1 del presente paragrafo; la comunicazione degli Esponenti Aziendali all'OdV dovrà essere inoltrata ogni sei mesi anche allorquando non si siano verificati eventi rilevanti ai sensi del presente Modello.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al punto 1 del presente paragrafo.

L'OdV può proporre al CdA eventuali modifiche o aggiunte della lista sopra indicata

4.2. Modalità e segnalazioni

Le segnalazioni avverranno come segue:

- chiunque può effettuare segnalazioni circostanziate - fondate su elementi fattuali "precisi e concordanti" - di condotte che possano integrare un reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello 231 di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni; la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto 231; qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto 231; osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine in "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." S.r.l.; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto ai successivi capitoli 5 e 6;
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta o orale. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/ o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del canale dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di un "canale informativo dedicato", da parte dell'OdV, di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", con duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e di risolvere velocemente casi di dubbio, tutte le segnalazioni dirette all'OdV potranno e dovranno essere effettuate tramite indirizzo email dedicato: organismo.vigilanza@albiniecastelli.it al quale potrà avere accesso diretto esclusivamente l'OdV;
- le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo paragrafi 5 e 6.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-*bis* lett. d) e l'art. 4, lett. b) del Decreto 231, indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni dei "Destinatari", di seguito elencati.

La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. e) del Decreto 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva

informativa dell'Organismo di Vigilanza.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze, fermo restando che, in ogni caso, il comportamento sarà considerato illecito disciplinare qualora sia effettivamente idoneo a produrre danni alla Società.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni delle prescrizioni del Modello, ivi compresa la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c. e inquadrabile nel più ampio contesto

del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi della L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori");

- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni a vario titolo commesse, in ogni caso, devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, la Società potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

Le sanzioni ed il relativo iter, come si avrà modo di precisare nei paragrafi che seguono, si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

5.2. Sanzioni per i dipendenti

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello 231 e dei propri allegati, da parte dei lavoratori subordinati può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti (od anche sanzioni) disciplinari stabiliti dal CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinari di cui all'art. 60 del CCNL ("Obblighi del dipendente") danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- rimprovero verbale: nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- rimprovero scritto (censura): verrà applicata nei casi di (i) violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore; (ii) recidiva nelle violazioni comportanti un rimprovero verbale;

- multa di importo variabile fino ad un massimo di tre ore di retribuzione: oltre nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) l'inosservanza delle procedure previste dal Modello, riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica amministrazione; (ii) reiterate violazioni comportanti un rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione sino a tre giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; (ii) reiterate violazioni comportanti la multa per un importo fino a tre ore di retribuzione;
- licenziamento con preavviso: nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna e reiterata violazioni di cui al precedente punto;
- licenziamento senza preavviso: applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231 tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; (ii) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza; (iii) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di

conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui all'ultimo punto, la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori cinque giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti e responsabili di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o della Legge, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente o responsabile incolpato.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. Misure nei confronti degli Amministratori

Pur nel pieno rispetto della dignità della persona, dei principi di proporzione ed adeguatezza e della regola del contraddittorio, la Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere dai propri amministratori, i quali per il loro ruolo manifestano l'immagine della Società stessa verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative, le Autorità Giudiziarie e il pubblico in genere.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Nel caso specifico della Società "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", data la coincidenza tra i soggetti membri del CdA e i soci della Società, in caso di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il CdA dovrà informare l'OdV che potrà assumere tutte le più opportune iniziative.

6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, dalla *Policy Whistleblowing* e dal presente Modello ai medesimi applicabili determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto a "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l." di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

La clausola risolutiva espressa dovrà essere controfirmata dal cliente e dovrà essere indicato dove reperire il Modello (<https://www.albiniecastelli.it/>)

se il soggetto non ha possibilità di prendere visione dal sito internet, la Società dovrà consegnarlo in forma cartacea.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, il CdA di "IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.", previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.4 Misure in caso di violazioni della Policy Whistleblowing

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023, sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante;
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del Modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Alla luce di ciò, le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nella "Policy Whistleblowing", con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante e alle segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave, sono:

- richiamo verbale o scritto;
- multa non superiore a 4 ore della retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

Sotto tale profilo, si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.”, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

8.1. Formazione del personale

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo di “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” garantire al personale presente in azienda, una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione dovrà avvenire tramite comunicazione e-mail, con conferma di lettura, sia mediante consegna di copia cartacea del presente Modello, richiedendo altresì la compilazione di una dichiarazione di presa visione del Modello.

In ogni caso, una copia del Modello resterà sempre contenuta in un raccoglitore, accessibile a tutti in *reception* e reperibile anche sul sito della società al link: <https://www.albiniecastelli.it/certificazioni>.

Ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di presa visione e lettura del presente Modello.

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, da fissarsi nella misura minima, almeno, di una volta all'anno, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nelle aree in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società. Tutte le iniziative formative avranno frequenza obbligatoria e la mancata partecipazione potrà essere causa di irrogazione di sanzioni.

8.2 Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

“IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo (tra i quali, sicuramente e obbligatoriamente la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società) il contenuto del presente Modello.

Il rispetto del Modello dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I consulenti, i fornitori ed i partner dovranno essere informati del dovere che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e il Modello.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da “IMPRESA DI COSTRUZIONI ALBINI E CASTELLI S.r.l.” sulla base del presente Modello organizzativo, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

9. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

I Reati e gli illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminoso previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Art. 319-ter, comma 1, comma 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- 356 - Frode nelle pubbliche forniture

2) fattispecie criminoso di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- Art. 617-*quinqüies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
 - Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
 - Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
 - Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
 - Art. 635-*quinqüies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
 - Art. 640-*quinqüies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 3) fattispecie criminoso previste dall'art. 24-*ter* del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:
- Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere
 - Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso
 - Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis*
 - Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
 - Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
 - Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari
- 4) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-*bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:
- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
 - Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
 - Art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
 - Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
 - Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
 - Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
 - Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
 - Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
 - Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

ovvero di brevetti, modelli e disegni;

- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - cd. delitti contro l'industria e il commercio ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - c.d. reati societari, e precisamente:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c. False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore
- Art. 2635-bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" cd. "Legge Anticorruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 14 giugno 2015 è intervenuta su alcuni reati contro la P.A. (peculato, corruzione ed induzione indebita) aumentandone

le pene, sul reato di falso in bilancio con sanzioni più severe per le società e gli amministratori che compiono "false comunicazioni sociali" ed inasprendo le sanzioni per l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge de qua risultano modificati ed integrati i seguenti articoli: art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), art. 25 (reati commessi nei rapporti con la PA), art. 25-ter (reati societari) del D. Lgs. 231/2001. Con Legge n. 3 del 2019, che ha introdotto come reato presupposto il nuovo reato di "Traffico di influenze illecite", il legislatore è intervenuto sulle disposizioni in tema di sanzioni interdittive: *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
- Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
- Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a

- combattere il terrorismo.
 - Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.
- 8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:
- Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:
- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile
 - Art. 600-*ter* c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile
 - Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
 - Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
 - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
 - Art. 603-*bis* - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
 - Art. 609-*undecies* - Adescamento di minorenni
- 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* e art. 187-*quinquies* TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE - Direttiva *Market Abuse*) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:
- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
 - Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
 - Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
 - Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato
- 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:
- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
 - Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime
- 12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:
- Art. 648 c.p. - Ricettazione
 - Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio
 - Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Art. 648-ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio
- 13) Fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies¹ aventi ad oggetto i "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori", ovvero:
- Art. 493-ter c.p. - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 493-quater c.p. - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
 - Art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro;
- 14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:
- Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- 15) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria
- 16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. Reati ambientali ovvero:
- Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
 - Art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti;
 - Art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
 - Art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
 - Art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D. Lgs. 152/06 smi - Gestione non

autorizzata di rifiuti;

- Art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06 smi - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica; Art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Miscelazione di rifiuti pericolosi
- Art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. 152/06 smi - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Art. 257 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 152/06 smi - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;
- Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06 smi - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
- Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260, comma 1 e 2 D. Lgs. 152/06 smi - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- Art. 260-*bis*, comma 6 D. Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
- Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;
- Art. 260-*bis*, comma 8 D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.
- Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.
- Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 29 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis* -Libro II - "Dei delitti contro l'ambiente"), molti dei quali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Ne è derivata così, una importante modifica ed integrazione dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01; in particolare sono stati introdotti i seguenti nuovi delitti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

- Art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- Art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D. Lgs. 286/1998 - *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*
- Art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 - *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*terdecies* del Decreto (introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167), che rimanda al reato previsto dall'art. 3 co. 3 bis della Legge n. 654 del 1975, sostituito con rimando all'art. 604-*bis* c.p. con D.Lgs 21/2018: viene punita la "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";

18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D. Lgs. 231/01 a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D. Lgs. n. 286/98) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

19) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quaterdecies*, introdotto dall'art. 5, comma 1, della L. 3 maggio 2019, in relazione ai reati di cui agli art. 1 e 4 della legge del 13 dicembre 1989 n. 401, ovvero "frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati per mezzo di apparecchi vietati".

20) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinqüiesdecies*, introdotto dal D.L. 124/2019, convertito in legge con L. 157/2019, in relazione agli l'art. 2 co. 1 e co. 2bis, l'art. 3, l'art. 8 co. 1 e co. 2bis, l'art. 10, l'art. 11 del D.lgs 74/2000, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato), occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

21) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*sexiesdecies*, introdotto dal D.lgs. 75/2020, ovvero:

- Art. 27 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Diritti doganali e diritti di confine;
- Art. 40 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- Art. 40-bis D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche;
- Art. 40-ter D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
- Art. 40-quater D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Circostanze attenuanti;
- Art. 40-quinquies D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate
- Art. 40-sexies D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati;
- Art. 41 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche;
- Art. 42 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

- Art. 43 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- Art. 44 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Confisca;
- Art. 45 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Circostanze aggravanti;
- Art. 46 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
- Art. 47 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- Art. 48 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa;
- Art. 49 D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 – Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa;
- Art. 78 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione;
- Art. 79 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele;
- Art. 80 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- Art. 81 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- Art. 82 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- Art. 83 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- Art. 84 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 85 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 86 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando;
- Art. 94 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali, Confisca;

22) fattispecie criminosi previste dall'art 27-*septiesdecies* e art. 25-*duodevicies* in tema di "delitti contro il patrimonio culturale", introdotti con D.lgs. 22/2022, ovvero:

- Art. 518-*bis* c.p. – furto di beni culturali
- Art. 518-*ter* c.p. – appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-*quater* c.p. – ricettazione di beni culturali
- Art. 518-*octies* c.p. – falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

- Art. 518-*novies* c.p. – violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518-*decies* c.p. – importazione illecita di beni culturali
- Art. 518-*undecies* c.p. – uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Art. 518-*duodecies* c.p. – distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518-*quaterdecies* c.p. – contraffazione di opere d'arte.

23) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*undecies* in tema di "delitti contro gli animali", ovvero:

- art. 544-*bis* c.p. – Uccisione di animali;
- art. 544-*ter* c.p. – Maltrattamento di animali;
- art. 544-*quater* c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati;
- art. 544-*quinquies* c.p. – Divieto di combattimenti tra animali;
- art. 544-*septies* c.p. – Circostanze aggravanti;
- art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

